

**Soc. SO. RI. S.p.A.**

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI  
INCARICHI E DI CONSULENZE ESTERNE**

Aggiornamento al 05.03.2010

## **Articolo 1- Oggetto degli incarichi**

1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, occasionale ovvero coordinata e continuativa, a soggetti estranei alla Società può essere attribuito nel caso in cui si richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e che pertanto non sono riscontrabili nell'apparato della Società, ovvero nei casi in cui sussista l'impossibilità di far fronte alle problematiche stesse con il personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro.

## **Articolo 2- Tipologia degli incarichi**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni, gli incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione. In particolare sono compresi nel presente regolamento gli incarichi di studio, ricerca, consulenza, come di seguito definiti.
2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse della Società. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella quale devono essere illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della Società.
4. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti, nonché l'espletamento di attività particolari che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in servizio.
5. L'incarico di collaborazione autonoma è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione alla Società, non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa della Società e potrà essere svolto, entro i limiti contrattualmente pattuiti, anche nella sede del committente.

## **Articolo 3- Incarichi e consulenze particolari**

1. Nell'ambito degli incarichi e consulenze particolari sono compresi gli affidamenti per progettazioni speciali, gli incarichi legali, gli appalti ed esternalizzazioni di servizi.
2. Per gli incarichi afferenti progettazioni speciali la scelta del soggetto esterno cui affidare l'incarico può avvenire mediante concorso di progettazione, cui si applicano le norme di recepimento della normativa comunitaria e le direttive UE.
3. Per gli incarichi legali, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali per la rappresentanza in giudizio, patrocinio della Società e consulenza tecnica di parte, è competenza esclusiva del Presidente del Consiglio di Amministrazione proporre il soggetto prescelto, informandone il Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la scelta all'adozione di idonea deliberazione in merito.
4. Per gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.

#### **Articolo 4 – Presupposti per il conferimento di incarichi**

1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma è subordinato al rispetto dei seguenti presupposti :

- a) rispondenza dell'incarico alle finalità assegnate alla Società;
- b) inesistenza tra il personale dipendente di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero impossibilità di far fronte all'incarico con il personale di servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) indicazione preventiva dei contenuti dell'incarico, del luogo di svolgimento, durata temporistica e compenso nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l'anticipata risoluzione del rapporto.

#### **Articolo 5 – Destinatari degli incarichi**

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità di conferimento di un incarico di collaborazione autonoma, lo stesso dovrà essere conferito :

- a) a liberi professionisti, singoli od associati, iscritti negli ordini, albi o elenchi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che abbiano comunque maturato una specifica esperienza nel settore;
- b) a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- c) ad istituti pubblici di ricerca o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare;
- d) alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo ordinamento.

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.

#### **Articolo 6 – Esclusione dal conferimento degli incarichi**

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che :

- a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi professionali;
- b) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Società;
- c) abbiano un contenzioso con la Società;
- d) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che abbiano rapporti commerciali con la Società ivi compreso l'incarico in organi sociali di società controllate dai soci di Sori S.p.A.;
- e) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera d).

## **Articolo 7 – Modalità di conferimento degli incarichi**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dopo aver dato conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve aver approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico ed indicato le modalità di scelta del contraente:

- a) tramite avviso pubblico di selezione;
- b) tramite procedura negoziata ai sensi del Regolamento degli Acquisti;
- c) tramite affidamento diretto.

2. I motivi per i quali non si proceda tramite avviso pubblico di selezione dovranno essere esplicitati, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento.

3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a tutti gli interessati, pubblicato sul sito della Società per almeno quindici giorni. L'avviso dovrà indicare:

- a) oggetto, natura e durata dell'incarico;
- b) requisiti di ordine generale e specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- c) durata e modalità di presentazione delle candidature;
- d) compenso di riferimento;
- e) modalità di selezione;
- f) eventuali garanzie richieste dai partecipanti.

In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, sarà valutata l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità o il ricorso a forme di procedura negoziata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o persona dallo stesso delegata, previa verifica dei requisiti richiesti, procede alla valutazione comparativa della professionalità posseduta dai candidati.

L'esito della procedura di selezione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per l'avviso di selezione.

4. L'avviso dovrà inoltre prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:

- a) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
- b) di non aver riportato condanne penali che comportano l'impossibilità di contrattare con la Società;
- c) l'insussistenza di carichi penali e pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
- d) il titolo di studio posseduto e, se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni ad ordini, albi professionali o elenchi e decorrenza delle stesse;
- e) le esperienze già maturate attinenti all'incarico cui l'istanza si riferisce;
- f) l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo;
- g) prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

## **Articolo 8- Affidamento diretto, senza esperimento di una selezione pubblica o procedura negoziata**

Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica o di una procedura negoziata è ammesso in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione di più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un unico soggetto;
- c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal

caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa o procedura negoziata, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;

- d) in caso di incarichi professionali di natura straordinaria e temporanea che per loro natura richiedano l'affidamento dell'incarico a soggetti dotati di particolari qualifiche professionali e che rispondano ai requisiti del rapporto fiduciario con la Società;
- e) nei casi di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- f) nei casi di incarichi con compenso complessivo per l'intera durata dell'incarico non superiore ad euro 7.500,00 oltre iva.

#### **Articolo 9 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di prestazioni d'opera, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

\*\*\*\*\*